

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Martedì 5 Gennaio

Table with 3 columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Torino, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

Table with 10 columns: Data, Barometro a millimetri, Termomet. cent. unito al Barom., Term. cent. espost. al Nord, Minun. della notte, Anemoscopio, Stato dell'atmosfera.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 4 GENNAIO 1864

Il N. 4598 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visito il Regolamento della Commissione di antichità e belle arti di Palermo, approvato con Decreto del 3 maggio 1863, n. 722, parte supplementare; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo determinato e determiniamo:

Articolo unico.

È approvato il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi della Commissione di antichità e belle arti di Palermo, ammesso al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. AMARI.

RUOLO NORMALE degli Impiegati e Serventi della Commissione d'antichità e belle arti in Palermo.

Table with 2 columns: Position, Stipendi. Rows for Direttore del Museo, Direttore delle Antichità, Segretario Economo della Commissione, etc.

Totale L. 43,719

Torino, addì 17 dicembre 1863.

Visito d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

M. AMARI.

APPENDICE

BIBLIOGRAFIA

IL PROGRESSO INDEFINITO DEL DIRITTO

GIOVANNI DE GIOANNIS

Cagliari — Tip. di A. Timon — 1863.

Allorchè l'uomo prende a considerare il modo e la ragione dell'esser suo, ritrova nel proprio animo il presentimento d'una vita avvenire, in cui gli sia fatto palese il vero, che quaggiù travede oscurato dal dubbio e dall'errore, la felicità gli sia concessa a cui pure anela e che in questa esistenza, quasi ombra vana, perpetuamente gli sfugge, e gli sia dato infine di effettuare in degna maniera il bene a cui aspira con intenso e non pago desio. Ma se egli dalla considerazione di se medesimo s'innalza a quella dell'umanità ond'è parte, e domanda qual sia lo scopo dell'incessante agitarsi in cui gliel'adita la storia, sarà tratto a rispondere, quello non poter essere che lo svolgersi di tutte le umane fa-

Il N. 1600 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Per l'amministrazione della Marina mercantile il litorale marittimo dello Stato si divide in 27 Circondari marittimi; i quali si suddividono in Compartimenti, giusta l'annessa tabella n. 1 firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2. In ogni Circondario è stabilito un Consolato di Marina; in ogni Compartimento, escluso quello in cui è posto il Capo-luogo del Circondario, è stabilito un Ufficio Compartimentale di Marina.

Art. 3. I Capi del Circondario marittimo sono responsabili del regolare andamento del servizio, tanto dell'Ufficio Consolare quanto di quelli dei Compartimenti del rispettivo Circondario.

Art. 4. L'Amministrazione centrale richiederà ai Capi dei Circondari marittimi tutti quei maggiori dati statistici adatti a meglio invigilare ed accertare il servizio ad essi affidato.

Art. 5. Il personale dell'Amministrazione della Marina mercantile si compone di Consoli, di Vice-Consoli e di Applicati.

Art. 6. I Consoli di Marina sono Capi dei rispettivi Circondari marittimi.

Art. 7. I Vice-Consoli e gli Applicati di prima e di seconda classe Capi d'Ufficio di un Compartimento assumono negli atti di servizio il titolo di Capo dell'Ufficio Compartimentale.

Art. 8. I Consoli, Vice-Consoli e gli Applicati della Marina mercantile saranno da Noi nominati sulla proposta del Ministro della Marina.

Art. 9. Gli Impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile che volessero contrarre matrimonio dovranno chiedere l'assenso del Ministero comprovando di possedere i mezzi di sussistenza.

Art. 10. Gli inserimenti saranno nominati dal Ministro e scelti, per quanto possibile, fra i Sotto-Ufficiali ed altri individui provenienti dai Corpi ed Amministrazioni della Regia Marina o dalla Marina mercantile che abbiano cessato di navigare, salvo il disposto dalla legge 19 luglio 1862 sul cumulo.

Art. 11. Quando fosse il caso di ammettere Volontari per far carriera nell'Amministrazione della Marina mercantile, questi dovranno subire lo esame di concorso e riunire le condizioni fissate nel programma di ammissione che verrà all'uopo stabilito dal Ministero.

Art. 12. Le disposizioni del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 13. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina del Volontari ad Applicati di 3.a classe e degli Applicati di 1.a classe a Vice-Consoli di 3.a classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

Art. 14. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compiranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli impiegati da essi dipendenti.

Art. 15. Gli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di grado inferiore a Consoli di 2.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 16. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 17. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità, sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiagge nelle località ove non esiste un Ufficio di porto, od in assenza di questo.

Art. 18. Nel caso di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso, l'impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 19. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Consoli tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

Art. 20. I Capi degli Uffici Compartimentali col Consolo o Vice-Consolo del Circondario marittimo.

Art. 21. La disposizione del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 22. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina del Volontari ad Applicati di 3.a classe e degli Applicati di 1.a classe a Vice-Consoli di 3.a classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

Art. 23. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compiranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli impiegati da essi dipendenti.

Art. 24. Gli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di grado inferiore a Consoli di 2.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 25. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 26. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità, sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiagge nelle località ove non esiste un Ufficio di porto, od in assenza di questo.

Art. 27. Nel caso di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso, l'impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 28. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Consoli tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

Art. 29. I Capi degli Uffici Compartimentali col Consolo o Vice-Consolo del Circondario marittimo.

Art. 30. La disposizione del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 31. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina del Volontari ad Applicati di 3.a classe e degli Applicati di 1.a classe a Vice-Consoli di 3.a classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

Art. 32. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compiranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli impiegati da essi dipendenti.

Art. 33. Gli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di grado inferiore a Consoli di 2.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 34. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 35. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità, sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiagge nelle località ove non esiste un Ufficio di porto, od in assenza di questo.

Art. 36. Nel caso di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso, l'impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 37. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Consoli tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

Art. 38. I Capi degli Uffici Compartimentali col Consolo o Vice-Consolo del Circondario marittimo.

Art. 39. La disposizione del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 40. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina del Volontari ad Applicati di 3.a classe e degli Applicati di 1.a classe a Vice-Consoli di 3.a classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

Art. 41. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compiranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli impiegati da essi dipendenti.

Art. 42. Gli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di grado inferiore a Consoli di 2.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 43. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 44. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità, sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiagge nelle località ove non esiste un Ufficio di porto, od in assenza di questo.

Art. 45. Nel caso di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso, l'impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 46. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Consoli tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

Art. 47. I Capi degli Uffici Compartimentali col Consolo o Vice-Consolo del Circondario marittimo.

Art. 48. La disposizione del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 49. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina del Volontari ad Applicati di 3.a classe e degli Applicati di 1.a classe a Vice-Consoli di 3.a classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

Art. 50. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compiranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli impiegati da essi dipendenti.

Art. 51. Gli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di grado inferiore a Consoli di 2.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 52. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 53. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità, sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiagge nelle località ove non esiste un Ufficio di porto, od in assenza di questo.

Art. 54. Nel caso di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso, l'impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 55. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Consoli tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

Art. 56. I Capi degli Uffici Compartimentali col Consolo o Vice-Consolo del Circondario marittimo.

Art. 57. La disposizione del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 58. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina del Volontari ad Applicati di 3.a classe e degli Applicati di 1.a classe a Vice-Consoli di 3.a classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

Art. 59. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compiranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli impiegati da essi dipendenti.

Art. 60. Gli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di grado inferiore a Consoli di 2.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 61. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 62. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità, sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiagge nelle località ove non esiste un Ufficio di porto, od in assenza di questo.

Art. 63. Nel caso di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso, l'impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 64. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Consoli tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

Art. 65. I Capi degli Uffici Compartimentali col Consolo o Vice-Consolo del Circondario marittimo.

Art. 66. La disposizione del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 67. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina del Volontari ad Applicati di 3.a classe e degli Applicati di 1.a classe a Vice-Consoli di 3.a classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

Art. 68. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compiranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli impiegati da essi dipendenti.

Art. 69. Gli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di grado inferiore a Consoli di 2.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 70. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 71. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità, sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiagge nelle località ove non esiste un Ufficio di porto, od in assenza di questo.

Art. 72. Nel caso di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso, l'impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 73. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Consoli tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

Art. 74. I Capi degli Uffici Compartimentali col Consolo o Vice-Consolo del Circondario marittimo.

Art. 75. La disposizione del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 76. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina del Volontari ad Applicati di 3.a classe e degli Applicati di 1.a classe a Vice-Consoli di 3.a classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

Art. 77. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compiranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli impiegati da essi dipendenti.

Art. 78. Gli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di grado inferiore a Consoli di 2.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 79. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 80. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità, sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiagge nelle località ove non esiste un Ufficio di porto, od in assenza di questo.

Art. 81. Nel caso di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso, l'impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 82. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Consoli tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

Art. 83. I Capi degli Uffici Compartimentali col Consolo o Vice-Consolo del Circondario marittimo.

Art. 84. La disposizione del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 85. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina del Volontari ad Applicati di 3.a classe e degli Applicati di 1.a classe a Vice-Consoli di 3.a classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

Art. 86. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compiranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli impiegati da essi dipendenti.

Art. 87. Gli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di grado inferiore a Consoli di 2.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 88. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 89. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità, sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiagge nelle località ove non esiste un Ufficio di porto, od in assenza di questo.

Art. 90. Nel caso di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso, l'impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 91. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Consoli tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

Art. 92. I Capi degli Uffici Compartimentali col Consolo o Vice-Consolo del Circondario marittimo.

Art. 93. La disposizione del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 94. Dopo l'immediata attuazione del presente riordinamento organico la nomina del Volontari ad Applicati di 3.a classe e degli Applicati di 1.a classe a Vice-Consoli di 3.a classe avrà luogo in seguito ad esami di concorso.

Art. 95. Alla fine di ogni anno i Capi di Circondari marittimi compiranno e trasmetteranno al Ministero gli specchi caratteristici e di condotta degli impiegati da essi dipendenti.

Art. 96. Gli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile di grado inferiore a Consoli di 2.a classe per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno due anni nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Art. 97. Se nei gradi e nelle classi superiori rimangono posti vacanti si potranno aumentare i gradi e le classi inferiori di un numero d'impiegati uguale a quello dei posti non occupati.

Art. 98. I Funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile, oltre alle incumbenze di Agenti di sanità, sono chiamati dalle leggi e dai regolamenti della sanità marittima, disimpegnano il servizio amministrativo della Marina militare che fosse loro affidato dal Commissariato della Marina militare, e quello dei porti e delle spiagge nelle località ove non esiste un Ufficio di porto, od in assenza di questo.

Art. 99. Nel caso di vacanza o d'impedimento del Funzionario in un Capo-luogo di Compartimento, e quando non vi esista altro impiegato dell'Amministrazione marittima ne farà provvisoriamente le veci l'Ufficiale di porto che vi avesse residenza, ed in mancanza di esso, l'impiegato doganale del luogo, i quali per tali servizi si manterranno in relazione con le Autorità amministrative della Marina mercantile.

Art. 100. I Consoli di Marina soltanto ed i Vice-Consoli che hanno autorità di Consoli tengono corrispondenza direttamente col Ministero per gli effetti del servizio amministrativo della Marina mercantile.

Art. 101. I Capi degli Uffici Compartimentali col Consolo o Vice-Consolo del Circondario marittimo.

Art. 102. La disposizione del capo III del Regolamento approvato con Decreto del 23 ottobre 1853 per l'esecuzione del titolo primo della legge 23 marzo stesso anno sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale sono applicate agli impiegati dell'Amministrazione della Marina mercantile.

I Delegati, di cui all'art. 2, corrisponderanno con l'Ufficio del Capo-luogo del loro Compartimento.

In casi eccezionali, e per cose urgenti, i Capi degli Uffici compartimentali ed i Delegati possono corrispondere col Ministero informandone però contemporaneamente l'Ufficio da cui dipendono.

Art. 20. Gli impiegati della Marina mercantile possono essere chiamati a far parte dell'Amministrazione centrale pel servizio della Marina mercantile, e delle leve di mare, e di quella della sanità marittima; per contro gli impiegati dell'Amministrazione centrale addetti al servizio della Marina mercantile o delle leve di mare, e quelli dell'Amministrazione della sanità marittima possono far passaggio nell'Amministrazione della Marina mercantile.

Art. 21. L'uniforme sia di grande che di piccola tenuta degli Ufficiali amministrativi della Marina mercantile sarà conforme a quello stabilito per il Corpo del Commissariato della Marina militare con le seguenti modificazioni:

- I ricami ed i distintivi del grado saranno d'argento;
- I bottoni parimente d'argento porteranno la leggenda *Amministrazione della Marina mercantile*;
- I pantaloni d'lavoro non avranno banda laterale;
- Il gallone al cappello sarà di seta nera per tutti indistintamente;
- La spada a foglia diplomatica, con l'elsa rovesciata senza dragona;
- Il ciaturino di cuoio nero verniciato.

Art. 22. I Consoli di Marina vestiranno la divisa col distintivo di Commissario di Marina.

I Vice-Consoli di Marina quella di Sotto-Commissario di Marina.

Gli Applicati di 1.a e 2.a classe quella di Sotto-Commissario aggiunto di Marina.

Gli Applicati di 3.a classe quella di Scrivano.

Art. 23. I Consoli ed i Vice-Consoli di Marina devono essere provveduti dell'uniforme di grande e di piccola tenuta.

Non è obbligatoria per gli Applicati la grande tenuta; ma bensì la piccola, consistente nel cappotto e berretto senza spada.

Art. 24. In occasione di traslocazioni o di trasferte per ragioni di servizio gli Ufficiali dell'Amministrazione della Marina mercantile avranno diritto all'indennità di via e di soggiorno stabilita per gli impiegati dell'Amministrazione centrale secondo la corrispondenza di grado co'medesimi, la quale è stabilita come segue:

Consolo di 1.a classe	Capo Divisione
Id. di 2.a »	Capo Sezione
Id. di 3.a »	Segretario di 1.a cl.
Vice-Consolo di 1.a classe	Id. di 2.a »
Id. di 2.a »	Applicato di 1.a »
Id. di 3.a »	Id.
Applicato di 1.a »	Id. di 2.a »
Id. di 2.a »	Id. di 3.a »
Id. di 3.a »	Id. di 4.a »

Art. 25. I Consoli di Marina ed i Vice-Consoli aventi autorità di Consoli potranno in via eccezionale, e per casi urgenti che non ammettono dilazione, accordare agli impiegati posti sotto i loro ordini permessi d'assenza fino a cinque giorni, informandone però contemporaneamente il Ministero.

Art. 26. Verrà inserita annualmente nel bilancio della Marina una somma per le spese d'ufficio della Marina mercantile.

Vi sarà parimente iscritta la occorrente somma pel pagamento del fitto de' locali ad uso d'ufficio della Marina mercantile, qualora questi non fossero collocati in fabbricati demaniali od offerti dai Comuni.

Art. 27. Sono abrogati i R. Decreti 30 giugno 1861, n. 176, 13 luglio 1862, n. 720, 11 gennaio 1863, n. 1119, 13 febbraio detto anno, n. 1148, ed 8 aprile del medesimo anno, n. 1213, questi due ultimi in quanto concernono il personale dell'Amministrazione della Marina mercantile, e qualunque altra disposizione che fosse contraria alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

E. C. 0614.

(Seguono le tabelle del territorio marittimo che si pubblicheranno nel prossimo numero).

Il N. 1613 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la Legge dell'14 marzo 1863, n. 4467, colla quale è autorizzata l'alienazione di tanta rendita 5 0/0 sul Gran Libro del Debito pubblico quanta valga a far entrare nel Tesoro settecento milioni di lire;

Veduto il Reale Decreto del 17 marzo stesso anno, n. 1207, che autorizza l'iscrizione di una rendita 5 0/0 di lire 35,716,000;

Ritenuto che a raggiungere l'introito dei settecento milioni di lire, oltre all'alienazione delle lire 35,716,000 di rendita occorre l'alienazione d'altra rendita 5 0/0 per quindici milioni di lire;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico al consolidato 5 0/0 d'una rendita di lire 15,000,000 con decorrenza dal 1.º gennaio 1864.

Art. 2. Pel servizio della rendita di cui all'articolo precedente è fatta sulla Tesoreria Centrale del Regno cominciando dal 1.º gennaio 1864 l'annua assegnazione di L. 15,000,000.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

S. M. sopra proposta del Ministro della Guerra ha fatto le disposizioni seguenti nel personale della Amministrazione contabile della guerra:

Con R. Decreto 17 dicembre 1863
Ghelardi Giuseppe, applicato di 3.a classe, collocato in aspettativa per infermità comprovata, col terzo dello stipendio.

Con R. Decreto 20 dicembre
Bonamici Pietro, applicato di 4.a classe, dispensato da ulterior servizio in seguito a fattane domanda.

S. M. in udienza del giorno 20 dicembre ultimo ha ordinato l'esonero dal servizio del sig. Dario Macedonio, commesso presso la manifattura dei tabacchi in Napoli.

Per Reali e Ministeriali provvigioni del giorno 17 dicembre 1863 si sono fatte le seguenti nomine e disposizioni nel personale del ramo Privative, dipendente dall'Amministrazione delle Gabelle:

Bagnoli Clarence, magazziniere delle private in Scandiano, destinato a Bagnolo;
Sacchi Vincenzo, scrivano di 2.a classe alla direzione delle gabelle in Torino, nominato magazziniere delle private a Scandiano;
Pomponi Serafino, magazziniere delle private a Fabriano, destinato a Grottamare;
Corrali Giuseppe, id. a S. Arcangelo, destinato a Fabriano;
Mazzatosta Giovanni, id. a Poggio Mirteto, destinato a S. Arcangelo;
Cardelli Pietro, applicato di 1.a classe alla sopran-

questi commenti la soda dottrina e la vasta erudizione dell'autore, potrebbe alcuno schizzinoso talvolta appuntarlo col non *erat hic locus* del poeta: ma non abbiamo tale audacia noi, che siamo rimasti vinti oltre che da quella dottrina che ci siamo affrettati di riconoscere nell'egregio scrittore, da una certa vivezza ed efficacia dello stile e dalla piacevolissima acconcezza del discorso, per cui le nozioni scientifiche e tecniche s'insinuano nell'animo del lettore non coll'uggiosa gravità della pedanteria, ma coll'amenissimo influsso d'un ingegnoso novellare. Laonde, benchè questi commenti sieno lunghi due cotanti dell'orazione, e in istampa più fina e più fitta, invece che accusarli di prolissità, noi lamentiamo anzi che non sieno condotti a termine, e che le sopraggiunte occupazioni abbiano impedito al dotto professore di andare oltre alla metà dei medesimi, pregandolo a voler mantenere la promessa con cui in fine del libro si congeda dal lettore, di proseguirli appena gli ne sia concesso l'agio e trarli a compimento.

La parte essenziale di questi commenti consiste nell'esame fatto dall'autore di tutti i sistemi che ebbero i vari filosofi italiani che stranieri circa la teoria del progresso, dal punto che la nozione di questo gran fatto, di questa gran legge apparve alla mente umana ed entrò nel patrimonio dell'umana intelligenza.

Egli percorre le scuole italiane, francesi, tedesche, e mercè rapidi tocchi, ma giusti ed efficaci, espone e fa la critica profonda e vera, quantunque breve, dei principali pensatori di esse, e con una lucidità d'idea e perspicacia d'espressione veramente felici

tendenza delle Finanze in Perugia, ora in disponibilità, nominato magazziniere delle private reggente in Poggio Mirteto;

Montanari Vincenzo, protocollista, ora in disponibilità in Bologna, nominato magazziniere delle private reggente Li Urbino;

Grillo Nicola, ricevitore della gabella salumi in Genova, nominato magazziniere delle private a Fuligao;
Cherubini Orazio, dispensiere delle private in disponibilità a Castelnuovo di Farfa, id. delle private reggenti in S. Angelo in Vado;

Cerquetti Francesco, assistente verificatore ad Ancona, nominato magazziniere delle private ad Orvieto;
Schianchi Albino, magazziniere delle private reggente a Cesena, nominato assistente verificatore ad Ancona;
Rognoni Pietro, dispensiere delle private, ora in disponibilità, nominato magazziniere delle private in Cesena;

Roncagli Benedetti Francesco, alunno nelle private ora in disponibilità, nominato assistente al magazzino delle spedizioni del sale in Savona;

Collenghi Romeo, assistente al magazzino dei tabacchi a Milano, nominato magazziniere delle private in Sesto Calende;

Moscheni Girolamo, magazziniere delle private a Sesto Calende, nominato assistente al magazzino dei tabacchi in Milano;

Armenante Antonio, ispettore doganale a Bari, nominato magazziniere delle private reggente a Voghera;
Lavausa Carlo, direttore reggente la manifattura dei tabacchi in Modena, nominato all'effettività del posto.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO — TORINO 4 Gennaio 1864

ESTERO

Risposta del Re di Prussia all'indirizzo della seconda Camera della Dieta prussiana sulla questione dei Ducati:

Ho esaminato il tenore dell'indirizzo che mi fece pervenire la Camera, concernente l'affare danese, colla cura che sono sempre disposto a porre ai voti ed opinioni della Camera.

Se in capo all'indirizzo si è posta la proposizione che la Camera aveva già indicato la direzione che l'onore e gli interessi dell'Alemagna impongono di seguire, piacemi ammettere che non si volle pregiudicare la decisione che spetta a me giusta la Costituzione e le leggi del paese nelle relazioni della Monarchia col'estero.

A questo diritto reale che mi spetta è indissolubilmente collegato il dovere di difendere e proteggere l'onore e gli interessi della Prussia verso l'estero, ed io so che nell'adempimento di questo dovere posso far capitale sulla provata devozione del mio popolo. Ma io so altresì che debbo ponderare con paterna sollecitudine la questione di sapere quando io debba chiamare questo popolo a combattere e chiedere alla dovota sua volontà i suoi beni e il suo sangue.

Non sarebbe, secondo me, conciliabile col coscienza l'adempimento della mia missione reale il non impiegare tutta la mia attività direttrice nei più alti uffici che il Re e la Costituzione impongono al popolo.

La Camera dei deputati può dunque essere convinta che la direzione in cui il mio Governo condusse la politica estera è il risultato delle mie risoluzioni maturamente esaminate. Ho preso queste risoluzioni ai trattati conclusi dalla Prussia, alla condizione generale dell'Europa ed alla nostra speciale posizione in questa, ma al tempo stesso colla ferma volontà di sostenere il diritto tedesco nei Ducati e gli scopi legittimi che la Prussia deve conseguire, occorrendo, colle armi.

La forma ed il mezzo da impiegare per arrivare a questi scopi a me solo spetta costituzionalmente determinarli. In questa deliberazione io sarò guidato dall'incoscienza mia risoluzione di menar l'affare dei Ducati in modo degno della Prussia e dell'Alemagna, ma di mantenere alla volta ai trattati il rispetto che esige il diritto delle genti.

La Camera dei deputati non può aspettare da me che

lo rijnanzi arbitrariamente e non tenuto conto delle relazioni internazionali della Prussia ai trattati europei conclusi nel 1852. Sarà la questione della successione esaminata dalla Dieta germanica colla mia partecipazione e non posso pregiudicare il risultato di questa disamina. Prima che sia stabilito questo risultato bisogna procacciarsi i mezzi necessari per gli atti di esecuzione ordinati dalla Dieta germanica e gli atti di difesa che potrebbero per avventura divenire in seguito necessari.

L'esecuzione della risoluzione federale è un'obbligazione che spetta allo Stato in virtù del diritto e dei trattati, e i pericoli che possono facilmente e rapidamente sorgere non debbono sorprendere il paese all'improvviso. In questa congiuntura la Camera non vorrà assumere la grave responsabilità di negare dei mezzi affatto indispensabili, o di imporre al suo assenso delle condizioni che siano un'usurpazione dei diritti contestabili della Corona. Io non comprenderei come la stessa Camera, la quale spinge al vivamente il mio Governo all'azione, me ne ricusasse i mezzi nel momento stesso e sul terreno dove debbe aver luogo quest'azione. Lo comprenderei anche meno perchè i miei sentimenti e la mia parola guarentiscono che i mezzi ch'io chieggo per la difesa del diritto e l'onore del paese saranno usati efficacemente a questo scopo. Qualunque dubbio a questo riguardo è contrario alla fiducia che il popolo prussiano suole avere nella parola de' suoi Re. Io debbo invitare la Camera, rammentandole seriamente la gravità del nostro tempo e l'importanza di questa risoluzione per l'avvenire della patria, a mettere in deliberazione con fiducia il progetto di legge presentato agli 8 di dicembre, e in considerazione del non interrotto svolgimento dei fatti, ad approvare rapidamente l'accatto, assolutamente indispensabile per l'adempimento degli obblighi federali e i provvedimenti necessari soltanto alla difesa del paese. Berlino, 27 dicembre 1863.

GUGLIELMO

Bismark, Bodelschwing, De Roon, De Leppe, Conte de Eulenburg.

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — S. M. il Re ha concesso sulla cassa dell'Economato generale la somma di L. 800 a quei sacerdoti che «uffiziano» gratuitamente nella Chiesa del Mullal al Borgo Dora a pro di quegli abitanti. Quei sacerdoti attestano la loro riconoscenza al Re e ringraziano il ministro di grazia e giustizia e dei culti e mons. abate Vachetta, economo generale, operai cooperatori delle beneficenze reali.

SOCIETÀ PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI IN TORINO. Adunanza generale.

In seguito a lettere di convocazione spedite a tutti i soci dimoranti in Torino, e contemporanea pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, addì 1 gennaio 1864, essendosi radunato buon numero di soci in una sala del palazzo dell'Accademia Albertina, S. E. il conte Cibrario vice-presidente della Società dichiarò aperta la seduta al tocco.

Il cav. Garberoglio, relatore della Commissione stata incaricata dell'esame dei conti, porge particolarizzati ragguagli sullo stato finanziario della Società, facendo speciali encomi alla Direzione e proponendo la cancellazione della contabilità di alcune quote riconosciute inesigibili, nonchè l'approvazione dei conti, nelle seguenti cifre:

Attivo L. 52,912 18
Passivo » 52,890 80

Rimaneva in cassa per il 1864 L. 21 38
Il Presidente pone ai voti le conclusioni della Commissione le quali sono approvate a unanimità.

Il segretario, avv. Rocca, legge la seguente relazione Signori,

Ai vari ragguagli che vi furono dati dalla Commissione che ebbe la compiacenza di esaminare i conti dell'or compiuto esercizio, concedetemi che io ne aggravi ancora alcuni, specialmente riguardo alla somma di lire 3500, la quale fu destinata in quest'anno a far fronte alle maggiori spese per l'erezione dell'edificio sociale.

remo del pari di aver ripudiate tutte le novità esoteriche della filosofia moderna, d'avere con pari severità condannato il panteismo, il razionalismo e il materialismo, per attenersi a quella vera, tradizionale filosofia italiana, in cui nobilmente s'incontrano e possono trovare concordia la ragione e la fede; e faremo lecito di fare un rimprovero allo egregio autore per quanto riguarda il Gioberti, di cui ne sembra abbia con troppa superficialità esaminato il sistema, non abbia a convenienza apprezzato l'opera e i frutti da essa recati, benchè così sventuratamente sia essa stata impedita e troncata, ed abbia fallito alla verità ed alla giustizia, quasi associandosi al biasimevole giudizio di Cesare Cantù, che il Gioberti col suo metodo e colla sua forma abbia recato danno, meglio che altro, al progresso degli studi speculativi. Alla quale sentenza contraddice, a dir vero, la stessa qualificazione data al Gioberti, con cui l'autore comincia l'articolo su di esso, chiamandolo il restauratore dell'ontologismo nella filosofia italiana moderna; la qual cosa essendo, come realmente è, distrugge e fa meno che degno d'attenzione il giudizio del Cantù e di chi pensò com'esso.

Certo anche il Gioberti ha i suoi difetti, ma sono più di forma che di sostanza, esteriori e non essenziali alla sua dottrina; e noi ripeteremo ai detrattori del sommo filosofo torinese quello che il De-Gioannis dice agli accusatori di Vico: «La è faci cosa in opere colossali razzolare i due o tre difetti, che le chiariscono umane, in mezzo alle immense, incomparabili bellezze, e poi gridare all'errore, all'assurdo!» X.

Signori, non vi è accaduto egli mai di dover costrurre qualche fabbrica? Se non vi toccò tale grave fastidio, tanto meglio per voi; ma ad ogni modo però voi saprete ai pari di me, che per quanto si preveda a largheggiare ne' calcoli, i modesti saranno sempre superati nella chiusura de' conti.

E così avvenne anche a noi; che quantunque si fosse calcolato che il prestito venisse abbondantemente ad agguagliare la somma reputata necessaria per tutte le spese, contuttociò nel porsi a compiere l'edificio, sia per dargli quella maggiore solidità che si credette indispensabile ad assicurarne la durata; sia per aver voluto far scavare le cantine, aggiungerò un magazzino e i caloriferi; sia altresì per eseguire alcune decorazioni interne, certo è che la spesa venne a superare di 20 o 25 mila lire quella delle 120 mila, per cui fu fatto il prestito.

A far fronte ad un tale aumento, il quale però non può né deve in modo alcuno sgomentarci, la Direzione, non avendo creduto convenevole l'accrescere il debito sociale con un nuovo prestito, già provvide in parte col promuovere da alcuni benemeritissimi sottoscrittori, ai quali essa prima volle dare il buon esempio, il regalo d'un certo numero di azioni, ottenendo così di averne non poche di nuovo disponibili. Al di d'oggi le azioni regalate sono 108, e di esse già se ne sono vendute 26. Ora tutte le medesime, come non v'ha dubbio, siano collocate, la Società avrà circa undicimila lire di più da destinare all'estinzione del maggior debito. Ciò non bastando però ancora, essa deliberava di prendere dai diversi bilanci della Società, a cominciare dal 1863, una somma a tale oggetto, e trovando disponibile in oggi quella di lire 3500, questa già volle fosse versata nella cassa destinata alle spese per l'edificio. Della quale deliberazione, mentre essa è persuasa di ottenerla dovuta approvazione da voi, confida ancora che sin d'oggi vorrete autorizzarla a prenderla sui bilanci avvenire annualmente una somma non maggiore di lire 5000, sicché si possa in poco tempo interamente soddisfare ogni passività.

Nè per ciò crediate però che abbia a trovarsi diminuita la somma che in ogni anno è consacrata all'acquisto di opere d'arte da destinarsi in premio ai soci... Oltreché nell'anno venturo sarà di molto ridotta la spesa per l'adattamento delle sale, la quale in questo anno pur troppo dovette ammontare a grande somma, la Direzione confida pure di avere parecchi assai migliori introiti, sia per il sempre crescente numero dei soci, sia perchè nella seconda metà del presente anno potremo trar profitto dell'edificio col darlo a pigione, sia per il maggior incasso in tempo dell'esposizione, mercè l'aumento del prezzo dei biglietti d'entrata, sia finalmente per il prodotto del dritto di tassa di buon ingresso che si propone sia fatta pagare d'or innanzi ai nuovi soci nell'atto della loro sottoscrizione.

Se si considera difatto che i modesti vengono ad essere comproprietari dell'edificio stesso, il quale, compreso il terreno, avrà fra breve il valore di circa duecento mila lire; se si considera che ai primi centocinquanta nuovi soci sarà fatto dono di un album degli anni precedenti, il cui prezzo fu sempre fissato a lire dieci, nulla di più naturale ci sembra che il chiedere loro una qualche moneta di più di quanto fu pagato sinora.

La Direzione però nel timore che una tale aggiunta venga a ritenere molti dallo associarsi, vi propone che per quest'anno, a titolo di esperimento, la somma a pagarsi sia di sole lire cinque. Ora sta a voi il vedere se la giudicate sufficiente, o se non sia meglio di alcun poco l'aumentarla.

Io vi ho parlato poc'anzi della fiducia di poter trar partito dall'edificio, dopo che sia compiuta l'esposizione primaverile, col darlo a pigione. Ciò non potrà farsi finora, dovendosi provvedere da prima a compiere i lavori interni, siccome si farà non appena saranno cessati i rigori invernali. La Direzione intanto però, certa di interpretare i voti dell'intera Società col farla venire in aiuto di una importantissima opera di beneficenza, deliberava di concedere l'uso delle sale per l'esposizione degli oggetti che si raccolgono a formare i premi della gran Tombola che si estrarrà in fine del carnevale a pro del Regio Ricovero di Mendicanti. La Società non ha danno, che anzi se ne avvantaggia l'edificio mercè il maggiore proscioglimento delle pareti, e intanto si procura un vero vantaggio altrui. Non è questo un saper fare il bene a buon mercato?

Dopo lunghi indugi e ripetuti esperimenti venne alla fine inaugurata or sono alcuni mesi in Genova la statua del Balilla, fusa in questo Regio Arsenal sul modello del bravo signor Giani. Compiuta ogni pratica al riguardo, fu chiusa la contabilità relativa, e la Direzione si fa dovere di presentarvi il rendiconto finale.

Attivo.
Da S. M. il Re L. 600 —
Dal marchese Ala Ponzone » 500 —
Da molti sottoscrittori i cui nomi furono pubblicati a suo tempo nella Gazzetta ufficiale » 709 —
Interessi delle somme poste a frutto » 78 50

Totale attivo L. 1887 50

Passivo.
Per stampati alla tipografia Bona L. 18 —
Al sig. Vincenzo Giani in diverse rate » 1869 50

Totale eguale all'attivo L. 1887 50

Quanto alla statua di Pietro Micca, come avrete già conosciuto dalle deliberazioni della Commissione mista creata a tale oggetto, tutto si sta disponendo perchè essa venga inaugurata in via della Cernaia, quasi di prospetto alla porta d'ingresso alla Cittadella per le feste nazionali del venturo giugno. Ciò fa sì che sino a quel tempo non potremo darvi il rendiconto compiuto delle entrate e delle spese riguardanti il bellissimo modello in gesso stato eseguito dall'egregio sig. Cassano.

E della contabilità pure dell'edificio ne è giocoforza l'indugiare a darvi il ragguaglio finale, a motivo delle varie opere ancora a compiersi, nonchè per avere tempo a collocare le azioni tuttora disponibili. Ma di ciò non vorrete darci carico, siccome nemmeno del

ritardo a pubblicare l'Album che sarà dato, agli azionisti del prestito, poichè quando si tratta di un lavoro artistico dovuto in maggior parte al generoso e gratuito concorso di egregie persone, non può richiedersi quella precisione di tempo, che nemmeno pagando le molte volte si ottiene; ad ogni modo però l'Album, in cui verrà inserito il rendiconto finale, sarà in pronto, al più tardi, per il tempo dell'esposizione, e la Direzione è certa che gli azionisti non avranno a lagnarsi della mora, plaudendo al merito dell'opera.

Signori; la è questa l'ultima volta che la Direzione vi ha convocati in questa sala. Altra fiata, confido, ci troveremo in casa nostra per non più trasportarci altrove. Quindi è che lo son certo di interpretare il comune desiderio, col render qui in nome della Società distintissime grazie al signor marchese di Brème, quale presidente dell'Accademia Albertina, per la generosa ospitalità accordata da tanti anni alla Società nostra, procacciandoci non lieve risparmio di spesa e ogni migliore agiatezza.

Col presente anno intanto la Società entra più che mai in un nuovo stadio. Due mila soci con un edificio proprio danno ragione a sperare, dirò anzi a pretendere sempre più splendidi risultati. E che noi, veniamo ad ottenerli ci affida la pleiade di valenti artisti che da ogni parte della Penisola oggimai qui concorrono volentieri colle sue opere, porgendo il mezzo così di fare non solo utili raffronti sullo stato in cui sono le arti fra noi, ma si insegnando ancora agli artisti tutti a raggiungere quel grado di perfezione che deve tornare l'arte italiana al suo antico splendore.

Accolto con manifesti segni di approvazione il discorso del Segretario, il Presidente pone ai voti la proposta seguente:

« La Direzione della Società promotrice è autorizzata a prelevare d'or innanzi sui bilanci della Società una somma non maggiore di lire cinquemila all'anno, per far fronte alle maggiori spese dipendenti dalla costruzione dell'edificio. »

La medesima è approvata quasi ad unanimità.

Apertasi quindi la discussione sulla proposta di fissare una quota di buon ingresso per i nuovi soci, essendo la medesima stata appoggiata dalla maggioranza, parlano in senso diverso i soci Signorettil, Pomba, Bertone di Sambuy, Rocca e Rocca, e alla fine il Presidente pone ai voti la seguente aggiunta a farai all'articolo quarto dello statuto sociale:

« I nuovi soci oltre ciò, pagheranno lire cinque a titolo di buon ingresso all'atto della loro sottoscrizione. »

Tale proposta viene approvata quasi ad unanimità.

Dopo alcuni chiarimenti dati dal consigliere conte Bertone di Sambuy, alla domanda fatta dal cav. Bernieri per un fatto personale e per cui questi si dichiara soddisfatto, si discute la proposta del socio caudico Zanotti di formare col prodotto delle quote di buon ingresso una cassa di riserva per far fronte alle imposte ed alle riparazioni occorrenti all'edificio. Ma dietro le osservazioni del tesoriere cav. Rocca, del segretario e del notaio Signorettil, lo stesso sig. Zanotti ritira la proposta.

Con la sua proposta fatta dal socio conte Alfieri di deliberare che la Direzione quind'innanzi abbia a destinare una somma, dalle 3 alle 5 mila lire, nell'acquisto di una sola opera d'arte, a farai sin dal primo giorno dell'esposizione, col darne precedente avviso agli artisti, dopo lunga discussione cui prendono parte i soci cav. Fagnani, notaio Signorettil, caudico Gambini e il segretario, viene chiesto dall'avv. Muratori l'ordine del giorno, essendochè egli ravvisa che per l'importanza della proposta non abbiasi a venire ad alcuna deliberazione sulla medesima, se non dopo aver convocati i soci per una speciale adunanza in proposito.

Posta ai voti la domanda del socio Muratori, viene adottato l'ordine del giorno, dopo prova e contro prova, ad una piccola maggioranza.

Si procede in seguito alla votazione per la nomina di due consiglieri.

Assistone allo squittinio i soci cav. Luigi Bolla e conte Gioachino dell'Isola-Molo.

Il Segretario procede all'appello nominale. I votanti sono 35.

Risultano rieletti a grandissima maggioranza a consiglieri per il triennio 1864, 1865 e 1866 i soci conte Ernesto Bertone di Sambuy e conte Marcello Panissera.

Sulla votazione per la nomina della Commissione la quale dovrà esaminare a suo tempo, i conti dell'esercizio 1861, astenendosi la Direzione dal votare, rimangono votanti 51 e risultano rieletti a grande maggioranza i soci cav. Giuseppe Garberoglio, cav. Carlo Buglione di Monale, e barone Giuseppe Bruzati.

Il Presidente scioglie quindi l'adunanza alle ore tre.
Il Direttore Segretario avv. L. Rocca.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 5 GENNAIO 1864

Il Senato nella tornata di ieri, dopo varie comunicazioni d'ufficio tra cui quella della morte del Senatore Coppi, riprese la discussione dello schema di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e rieletto l'articolo 18 aggiunto dalla Commissione, ne adotta il 19 ed il 20 nei termini del progetto del Ministero.

La Camera dei deputati nella sua tornata di ieri, dopo di avere accettata la dimissione dell'avv. Francesco Domenico Guerrazzi, deputato del Collegio di Casalmaggiore, proseguì la discussione dello schema di legge relativo alla repressione del brigantaggio nelle Provincie meridionali. Ne ragionarono i deputati D'Ondes-Reggio, Lovito, Massari, Crispi.

Il Ministro delle Finanze presentò due disegni di legge già approvati dal Senato: uno per la cessione al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati demaniali; l'altro per l'approvazione di un contratto stipulato colla Camera di commercio di Firenze per lo adattamento d'un locale ad uso di Borsa.

È morto il cav. Tito Coppi, senatore del Regno, già presidente della Corte d'appello e dell'Assemblea toscana. Il presidente del Senato nell'annunziarne nella tornata di ieri la morte pronunziò parole di elogio su quel valente giureconsulto.

DIABIO

Il Re di Portogallo asperse le Camere il 2 corrente. Nel discorso inaugurale S. M. disse che l'iniziativa presa da Napoleone III è un grande progresso nella politica internazionale. Il discorso annunzia fra altro l'abolizione del monopolio del tabacco. Ognuno potrà fabbricare e vendere tabacco in tutto il Regno e coltivarlo a Madera e nelle Azorre.

È noto il fatto del generale De Gondrecourt, comandante la brigata austriaca di riserva, che voleva entrare in Altona ad insaputa e prima del generale in capo delle truppe di esecuzione federale. « È da sapersi in proposito, dice la Gazzetta di Vienna, che il conte di Gondrecourt tenevasi pronto ad entrare nell'Holstein per ordine del suo capo il generale sassone De Hacke. Ma, avendo l'autorità federale di Francoforte deciso essere cosa più rigorosamente conforme alla risoluzione del 1.º ottobre che le truppe prussiane e le austriache di riserva si tenessero fuori del territorio dell'Holstein, atteso che i Danesi avevano ordine di sgombrare il Ducato, il generale sassone De Hacke e rinvocò i suoi propri ordini già dati, e la brigata austriaca, ricevuto contrordine, dovette rimanersi in Amburgo. »

Il citato giornale senza rispondere direttamente alle altre accuse state mosse da giornali tedeschi contro il generale austriaco, aggiunge: « Dopo aver fatto vedere ciò che v'ha di menzognero in queste corrispondenze non possiamo trattenerci dal notare la impressione dolorosa che deve produrre nella Monarchia austriaca, e segnatamente sopra i patrioti imparziali in Alemagna, il vedere la stampa tedesca coprire di sistematiche calunnie e di abbominevoli menzogne le truppe austriache intente a sostenere una causa alemanna e ad eseguire una risoluzione federale. Non è questo il modo di servire alla causa dello Slesvig-Holstein. »

Il Governo rumeno ha presentato all'Assemblea nazionale un disegno di legge per un prestito straordinario di sei milioni di piastre da servire all'istituzione di un Corpo di gendarmi e al miglioramento della sicurezza pubblica. Il Governo chiede inoltre la somma di 70 milioni di piastre destinata al pagamento di indennità concesse ai conventi, all'acquisto di materiale da guerra e al pagamento degli arretrati dello scorso anno.

Scrivono da Pietroburgo al Nord che il Consiglio dell'impero avrà fra alcuni giorni terminato, secondo il desiderio dell'Imperatore, l'esame delle nuove istituzioni comunali e provinciali. Questa riforma sarà tosto seguita dal riordinamento del Ministero dell'interno. Si riordina intanto senza interruzione l'esercito malgrado gli apparecchi di guerra. E per essere pronti ad ogni caso e per mettere in equilibrio il bilancio si sono accresciute le entrate al tesoro aumentando di quattro franchi per vedro (dodici litri e un quarto circa) il dazio delle bevande. Continuerà inoltre per il 1864 l'aumento delle imposte indirette stato decretato nel 1863.

Si è letto ieri nel Corpo legislativo di Francia il disegno d'indirizzo in risposta al discorso del Trono. La discussione incomincerà l'11 corrente.

L'ordinanza con cui il ministro dell'interno di Francia ha sospeso per due mesi dal 1.º del corrente il Courier du Dimanche è fondata sulla considerazione « che l'autore dell'articolo (inserito nel numero del 27 dicembre e firmato Prevost-Paradol) snatura ad un tempo le ragioni e le conseguenze del prestito votato dal Corpo legislativo e che con giudizi sparsi d'ironia ingiusta cerca di eccitare l'odio e lo sprezzo contro il Governo, del quale calunnia la politica. » Nota ancora il ministro che quel giornale ha già in meno di due anni ricevuto due ammonizioni.

Il Consiglio Federale svizzero ratificò il 29 di dicembre i processi verbali, che determinano il nuovo confine nella valle di Dappes. Quando il Governo francese avrà fatto altrettanto da parte sua e i due Governi avranno scambiate le ratifiche, la questione di Dappes, dice una lettera da Berna alla Gazzetta Ticinese, si troverà sciolta definitivamente e i due paesi entreranno in possesso del nuovo confine.

Il console svizzero a Rio Janeiro venne incaricato dal Consiglio Federale di richiedere il Governo imperiale del Brasile della piena esecuzione d'una clausola della convenzione conclusa or fa un anno fra i due Stati, secondo la quale la liquidazione delle successioni di svizzeri morti nel Brasile spetta esclusivamente ai consoli federali. Pare che l'esecuzione di quella clausola incontri varii ostacoli per parte delle autorità locali.

Il Governo cantonale del Ticino con Decreto del 22 dicembre ultimo diffida che fra le dichiarazioni a cui sono autorizzati quei parroci per matrimoni da celebrarsi all'estero non è compresa la delegazione ad altro parroco. La dichiarazione che un matrimonio possa celebrarsi all'estero, previa l'annunzia governativa, deve emanare dalla municipalità; e il parroco in tal caso potrà aggiungere quegli atti che sieno richiesti dalla diversità della legislazione vigente all'estero in materia matrimoniale; e che quindi il parroco che emettesse per sé la delegazione ad un parroco estero per assistere e benedire un matrimonio sarebbe responsabile delle conseguenze come se avesse egli medesimo assistito e benedetto il matrimonio.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 4 gennaio.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura) — 66 70.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 94 60.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 90 7/8.
Consolidato Italiano 5 0/0 (apertura) — 71 40.
Id. id. chiusura in contanti — 71 45.
Id. id. fine corrente — 71 50.
Prestito Italiano —
Liquidazione difficile.

Copenaghen, 3 gennaio.

Lord Wodehouse fu rimesso dal Re all'udienza di congedo; egli espresse a S. M. il dispiacere che la sua missione non abbia avuto il risultato desiderato.

Dicesi che i ministri di Prussia e d'Austria lasceranno in brave il loro posto, ma non verranno interrotte le relazioni diplomatiche.

Londra, 4 gennaio.

Il Daily News annunzia che l'arciduca Massimiliano si recherà prossimamente a Parigi, quindi si imbarcherà a St-Nazaire per recarsi al Messico.

Lo stesso giornale dice che gli Stati Uniti hanno promesso di non intervenire negli affari del Messico in scambio di certe concessioni che il Governo francese avrebbe fatto a Washington circa l'attitudine che esso terrebbe verso i Separatisti.

L'arciduca Massimiliano rinunziò alla condizione che aveva posto per la sua accettazione del trono del Messico che si dovesse prima procedere ad un plebiscito; egli considera i risultati delle armi francesi come bastanti.

Il Morning Post consiglia la Danimarca a cedere alle domande della Germania e di accordare una costituzione comune allo Schleswig e all'Holstein; così verrebbero a cessare i motivi dell'esecuzione federale.

Nuova York, 24 dicembre.

La cavalleria dei Federali tagliò le comunicazioni tra il generale Longstreet e Richmond.

Continua il bombardamento di Charleston, ma senza alcun risultato. Johnson rimpiazza Bragg.

Trieste, 4 gennaio.

Confermasi la notizia che l'arciduca Massimiliano deve recarsi a Parigi per imbarcarsi poi pel Messico, ove giungerà alla fine di marzo.

Parigi, 4 gennaio.

Corpo legislativo. — Si dà lettura del progetto d'indirizzo. Parlando delle spedizioni lontane l'indirizzo constata che esse hanno destato una grande inquietudine nel popolo francese a motivo dei sacrifici e degli obblighi che portano seco: dice che per esse verranno per altro rispettati i nostri nazionali e la bandiera francese.

Soggiunge: « Saremo felici di vedere presto realizzarsi i buoni risultati che S. M. ci fa sperare; deploriamo che l'intervento delle tre Potenze in favore della Polonia non abbia avuto un risultato favorevole; noi nutriamo vive simpatie per la Polonia; ma nello stesso tempo non possiamo disconoscere l'appoggio sincero e cordiale che la Russia prestò alla Francia in una importante occasione; deploreremo che si rallentassero i nostri buoni rapporti con la Russia. »

L'indirizzo termina applaudendo all'idea del Congresso.

La Francia omogenea, compatta, forte, fidente nell'Imperatore, non teme alcuna aggressione; la sua sola ambizione è di assicurare il suo riposo e di sviluppare il benessere materiale e morale.

La discussione dell'indirizzo è fissata per giorno 11.

Vienna, 4 gennaio.

La Gazzetta austriaca ha un telegramma da Bruxelles che dice che una parte della squadra inglese ha ricevuto l'ordine di apparecchiarsi immediatamente alla partenza pel Baltico in difesa della Danimarca.

Notizie di Borsa

Avendo ieri rimarcato una differenza nel corso del consolidato italiano alla chiusura della Borsa di Parigi fra il nostro ed altri telegrammi, abbiamo chiesti precisi ragguagli a Parigi, e ci fu confermato il corso della liquidazione a 71 50; e per fine gennaio 71 80.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(Bollettino ufficiale)

5 Gennaio 1864 — Fondi pubblici.
Consolidato 5 0/0. C. & M. In c. 69 15 03 10 10 69
69 69 05 — corso legale 69 05. — in liq. 69 25
30 27 1/2 22 1/2 25 per 31 gennaio.

BORSA DI NAPOLI — 4 Gennaio 1864.

(Dispaccio ufficiale)

Consolidato 5 0/0, aperta a 69 05 chiusa a 69.
Id. 3 per 0/0, aperta a 45 chiusa a 45.
Prestito Italiano, aperta a 68 90 chiusa a 68 90.

BORSA DI PARIGI — 4 Gennaio 1864.

(Dispaccio speciale)

Corso di chiusura per fine del mese corrente.

	giorno precedente	giorno corrente
Consolidati Inglesi	L. 91	90 7/8
5 0/0 Francese	66 70	66 70
5 0/0 Italiano	71 45	71 80
Certificati del nuovo prestito	71	71
As. del credito mobiliare Ital.	1035	1035
Id. Francese	1035	1035
Azioni delle ferrovie		
Vittorio Emanuele	395	397
Lombardo	520	518
Romane	391	388

G. FAVALLE gerente.

PROVINCIA DI TORINO
DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Avviso d'Asta

Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, numero 793.

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antimeridiane del giorno di lunedì 18 del mese di gennaio 1864, si procederà in una delle sale di questa direzione demaniale, coll'intervento ed assistenza del sottoscritto o di chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione a favore dell'ultimo e miglior offerente, dei beni demaniali descritti ai numeri 1 e 2 dell'elenco pubblicato nel supplemento al num. 284 di questa stessa gazzetta: il quale elenco assieme ai relativi documenti trovatisi depositato negli uffici di questa direzione demaniale.

I beni che si pongono in vendita consistono:
COMUNE DI VENERIA REALE.
Lotto 1. Podere denominato Giardino Potaggiere, Giardino Nuovo e Faglaneria, cinto da alto muro, ed attraversato da altri due muri che ne formano tre distinte parti, composto da terreni aratori alborati ed a prato con fabbricato colonico e con diritto d'acqua d'ora cinque per settimana, in affitto per anni 9, per atto 21 febbraio 1861.

Confine: a levante la strada comunale da Veneria a Collegno, a mezzogiorno la strada privata tendente a Druat e l'altea del Gelsi, a ponente e settentrione la piazza d'armi. E distinto in catasto coi numeri di mappa 76, 77 e 77 bis, sezione E, colla superficie di ettari 6, 21, 50.

Lotto 2. Vasca per la ghiacciaia o campo per la formazione del ghiaccio, ghiacciaia in muratura, alta metri 10, larga metri 11, con camerino per vendere il ghiaccio e ripa imboscata annessa, in affitto le prime per anni 3 dall'11 novembre 1861, la ripa per anni 6 dal 20 settembre 1863.

Confine la vasca;
A levante con Peano Andrea a metà fosso, a mezzodi e ponente col signor Fransi Felice e Brosio mediante fosso, tutto compreso, e a settentrione coi beni del comune della Veneria, mediante fosso di metà.

La ghiacciaia e ripa;
A levante col fabbricato detto dell'Asiende Vecchia con muro, a mezzogiorno col quartiere detto della prima Compagnia, mediante strada vicinale di metà, a ponente con la strada comunale di Rivetto, a ripa appartenente al patrimonio di S. M., a nord coi beni di Mosey Carlo.

Distinte in catasto: la vasca col numero di mappa 65, sezione C, per una superficie di ett. 0, 53, 30; la ghiacciaia coi numeri di mappa 17 e 11, sezione H, per ett. 0, 19, 21. L'asta verrà aperta sui prezzi d'estimo seguenti:

Lotto 1. L. 31,333 cent. 33.
Lotto 2. L. 18,816 cent. 15.

Ogni offerta non potrà essere minore pel 1 e 2 lotto di L. 100 (Art. 59 del regolamento).

Per essere ammessi a prendere parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti depositare a mani del segretario dell'ufficio precedente, o far fede di aver depositato nella cassa del ricevitore del demanio locale in danaro od in titoli di credito una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei lotti, al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione negli uffici di questa direzione.

Gli incanti saranno tenuti per pubblica gara col metodo dell'estinzione della candela, e precisamente nei modi stabiliti dall'art. 143 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato, 7 novembre 1860.

Dalla direzione generale del demanio e delle tasse,
Torino, 18 dicembre 1863.

Il direttore MANFREDI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Avviso d'asta

Essendo andati deserti gli incanti oggi tenuti per l'appalto sottoindicato, si rende noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane di martedì 12 gennaio corrente, si procederà in quest'ufficio a secondi pubblici incanti, col mezzo di partiti segreti, pel seguente

Appalto della fornitura durante un novennio degli oggetti di casermaggio al corpo delle guardie di dogana delle divisioni doganali di Torino, Novara, Bologna, Modena, Parma, Genova, Oneglia, Cagliari ed Ancona, meno i due circoli doganali di Perugia e Napoli sulla base del prezzo di cent. 15 per ciascun giorno e per ciascun individuo del contingente, calcolato in 4154 uomini.

I partiti suggellati dovranno essere in carta da bollo e presentati a quest'ufficio nel giorno suddetto e prima dell'ora sopraindicata. Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero delle offerte.

Gli accorrenti dovranno contemporaneamente alla presentazione delle loro offerte fare il deposito di L. 16,516 in numerario od effetti pubblici dello Stato. Detto deposito sarà subito restituito a quelli che non rimanesse deliberati.

Il termine utile per il ribasso del ventesimo od altro al prezzo di deliberamento è stabilito in giorni tre e scadrà al mezzodi di venerdì 15 gennaio proleto.

All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione di L. 83,080, od in numerario od in cedole del debito pubblico dello Stato al portatore di rendita corrispondente, oltre al deposito sopraindicato.

Il pagamento del prezzo di nolo degli oggetti di casermaggio decorre dal giorno in cui si è fatta la completa consegna del medesimo e si effettuerà a trimestri maturati con mandati emessi dal direttore compartimentale delle gabelle dietro accertazione del numero degli individui accertati durante ciascun mese del trimestre.

Il deliberatario dovrà eleggere domicilio legale in questa città.

Detto appalto è pure soggetto alle altre condizioni risultanti dal capitolato redatto dal ministero delle finanze il 1.º dicembre scorso, di cui chiunque potrà prendere visione in questa prefettura alle ore d'ufficio.

Le spese tutte d'incanti, contratto, copie, carta da bollo, ecc., sono a carico dell'appaltatore salvo quella della registrazione che seguirà gratis.

Torino, 2 gennaio 1864.

Il segretario capo G. BOBBIO.

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

AVVISO

La ditta Lorenzò Brunolo di Milano proprietaria della miniera di piombo argentifero in Valle Fontana comune di Ponte in questa provincia, ha domandato che sia estesa in ettari 137, 18, la superficie del terreno entro il quale poter attivare gli scavi della suddetta miniera.

Tale superficie verrebbe ad estero determinata come segue:
A levante il torrente Fontana,
A mezzodi la Valle Boressa,
A ponente la retta che partendo dal punto di confluenza dei tre rami della Valle Boressa va a raggiungere il punto di confluenza delle due ramificazioni inferiori formanti la Valle Rovica.

A tramontana la predetta Valle Rovica.
Giusta pertanto il disposto dell'art. 43 della legge 20 novembre 1859 sulle miniere viene portata a pubblica conoscenza la suaccennata domanda affinché chiunque creda di poter elevare eccezioni abbia ad insinuare al protocollo di questa R. prefettura entro 30 giorni dalla data del presente avviso, scorso il qual termine infruttuosamente sarà provveduto sulla domanda a termini di legge.

Il presente avviso sarà pubblicato per tre domeniche successive, ed inserito nel giornale della provincia e nel giornale Ufficiale del Regno.

Sondrio, 25 dicembre 1863.

Il prefetto cav. PAPA.

CASSA DI FERRO

DA VENDERE
di antica e solida costruzione, in ottimo stato, via del Seminario, num. 6.
Recapito dal portinaio liv. 6022

DA AFFITTARE al presente

APPARTAMENTO mobilitato o non di 16 camere riducibili a minor numero, al piano nobile, terrazzo, cantina e legnaia. — Recapito dal portinaio in via S. Maria, n. 1.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

AVVISO

Si notifica al pubblico, che negli incanti tenuti oggi in questo ministero per il sessennale appalto in due lotti delle opere di manutenzione annuale e di miglioramento occorrenti attorno ai canali e strade demaniali infra indicati, cioè:

Lotto 1.
Canali del Parco presso Torino, detti Canale Vecchio e del Molassi.
Acquedotto della fontana dell'acqua potabile dalle sorgenti nel bosco delle Fasse di Stura allo stabilimento del Parco.
Stradale da Torino a Stupinigi cogli stradini laterali a partire dal viale in protendimento a quello del Re sino all'ottavo paracarro oltre la pietra del terzo miglio.
Strada da Stupinigi a Moncalieri a principiarsi dalla diramazione dello stradale di Stupinigi sino all'incontro della ferrovia di Pinerolo.
Strada del Parco dal ponte sulla Dora Riparia all'estremità del fabbricato del Parco.

Lotto 2.
Canale della Venaria derivato dalla Dora Riparia in territorio di Pianezza e sboccante nel torrente Geronda presso l'abitato di Venaria.
Canale di Piano o di Valsoglia dal partitore superiore al molino di Piano al suo sbocco nel torrente Geronda presso il ponte della Mandria.
Canale della Mandria dalla sua origine sino al confine del tenimento della Mandria presso la Venaria.

Fu l'impresa stessa ripartitamente deliberata come segue, cioè: il lotto 1.º mediante il ribasso di L. 25 50 p. 0/10 ed il lotto 2.º colla deduzione di L. 1 p. 0/10 sui prezzi elementari portati dagli elenchi, e che i fatali del ribasso, non inferiori al ventesimo sui prezzi per cui rimasero aggiudicati ambedue i lotti, scadranno al mezzogiorno preciso di venerdì 8 gennaio 1864.

Le condizioni dell'asta sono quelle stesse già fatte di pubblica ragione col precedente avviso del 18 dicembre, e risultanti dai capitoli d'oneri visibili a chiochessa in questo ministero in tutti i giorni ed ore d'ufficio.

Torino, addì 31 dicembre 1863.

Per detto ministero
Il direttore capo della 2.ª divisione SEGRE.

GAZZETTA MEDICA ITALIANA

Diretta dal dott. coll. cav. G. B. Borelli

Anno decimo quinto

Si pubblica tutti i lunedì in foglio di otto pagine a due colonne. — Prezzo d'associazione: per tutto il regno (franco) un anno L. 10, semestre L. 5 50. — Estero L. 14.

L'abbonamento complessivo alla Gazzetta Medica Italiana col Giornale d'Oftalmologia: un anno L. 16 — Semestre L. 8. Per le associazioni dirigersi (franco) in Torino alla tipografia Nazionale, via Bottero, numero 8.

GIORNALE D'OPHTALMOLOGIA ITALIANO

diretto dal dott. coll. cav. G. B. Borelli

Anno settimo

Si pubblica a fascicoli mensili non minori di due fogli in-8.º — Prezzo d'associazione: per tutto il regno (franco) un anno L. 10. — Estero L. 14 annue.

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAZ

È convocata l'Assemblea generale per venerdì 15 gennaio 1864, alle ore 2 pomeridiane, nella solita sala dell'Officina presso Porta Milano.

Per essere ammessi nella sala dell'Assemblea gli intervenienti dovranno esibire i titoli di cui sono provvisti.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Ad istanza del signor Raperto Gianoglio, residente a Cafasse attore cliente del procuratore capo Crudo Andrea, il tribunale di circondario di Torino con sentenza 19 dicembre 1863 dichiarò la contumacia della signora Teresa Renaldi, Giuseppe, Giovanni, Vincenzo e Nicola fratelli Betrone, i due ultimi minori in persona della loro madre e tutrice Maria Ruscone, Tamagno Costanza moglie di Stefano Mezzo, Renaldi Giuseppe, Betrone Margherita moglie di Nicola Dejeronimis, Eligio ed Esulma fratello e sorella Rosso, tutti d'ignota residenza e dimora, ed ordinò l'unione della loro causa con quella dei comparso e dei precedentemente dichiarati contumaci, e rimandò la discussione nel merito all'udienza in cui si farà luogo alla chiamata della causa.

Torino, 2 gennaio 1864.

A. Crudo proc.

FALLIMENTO

di Govina Melchiorre, già mercante sarto e domiciliato in Torino, via Barbaroux, n. 2. Il tribunale di commercio di Torino, con sentenza del 29 dicembre ultimo scorso, ha dichiarato il fallimento di detto Melchiorre Govina, ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili d'abitazione e di commercio del fallito, ha nominato sindaco provvisorio il signor Giuseppe Traccone e dottor medico-chirurgo Carlo Ferraris, domiciliati in Torino, ed ha fissato la nomina ai creditori di comparire nella nomina del Sindacato di falliti alla presenza del sig. giudice commissario Giovanni Canaveri, all'16 del corrente mese, alle ore 2 pomeridiane, in una sala dello stesso tribunale a termini di legge.

Torino, il 2 gennaio 1864.

Avv. Massarola sost. segr.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Sull'istanza dell'amministrazione generale delle finanze dello Stato, e con atto dell'8 corrente gennaio l'usciero Spirito Mariano, addetto al R. Consiglio di prefettura di Torino, ha significato a Carlo Giavara nella forma prevista dall'articolo 61 del codice di procedura civile, perchè di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza contumaciale pronunciata dalla Commissione temporanea per le contabilità anteriori al 1862 sedente in Torino, dell'22 dicembre p. p., colla quale venne il Giavara condannato a pagare alle finanze la somma di L. 1341 69 cogli interessi decorati dalla domanda giudiziale e colle spese, e si autorizzò la direzione generale del Debito Pubblico a far procedere all'alienazione senza formalità d'incanti, della rendita di L. 60, iscritta al n. 20793 del prestito 1842 in capo dello stesso Giavara, e vincolata di ipoteca per la mallevata prestata nella qualità di commissario per la riscossione dei tributi nella provincia di Torino.

Torino, 4 gennaio 1864.

Pisani caus. del contenz. finanziario.

NOTIFICANZA

Con verbale dell'usciero Giuseppe Ferrando, addetto alla giudicatura di Torino, sezione Moncenisio, in data 30 dicembre 1863 vennero ad istanza di Tira Giuseppe pignorato a mani del sig. Tavolaj Antonio, residente in questa città, tutte le somme di danaro di pertinenza del signor Micheletto Giuseppe, e venne questo citato a comparire nanti la giudicatura di Torino, sezione Moncenisio, il giorno 9 gennaio corrente ed alle ore 8 del mattino per essere presente se vuole alla dichiarazione che farà il sig. Tavolaj prescritta dalla R. legge.

Torino, 4 gennaio 1864.

Tira Giuseppe.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

E CITAZIONE
Per atto dell'usciero Eugenio Rieco addetto alla giudicatura della sezione Monviso di Torino il dicembre 1863, istanza Perrino Giuseppe di Trieste, venne significata a norma degli articoli 61 e 62 del codice di procedura civile, la sentenza del giudice di detta sezione 19 stesso dicembre al Basilio Mestrallet residente in Kel (granducato di Baden) colla quale il lodato signor giudice dichiarò la propria incompetenza rimettendo la causa al tribunale di circondario di questa città ed alla sua pubblica udienza del 7 prosalmo venturo maggio, a quale udienza venne col predetto atto il Mestrallet citato a comparire per tutti gli effetti della precipitata sentenza dimananti.

Ravassena proc.

AUMENTO DI SESTO.

Il cav. Billett, segretario del tribunale del circondario di Torino, ricevette il 29 dicembre 1863 atto d'incanto e deliberamento di quattro lotti di stabili, quale deliberamento, quanto al lotto primo, seguita a favore del sig. sacerdote Carlo Giuseppe Vaschetti per L. 2020; quanto al lotto secondo e quarto, a favore del signor istante avv. Carlo Ferraris, per i prezzi di L. 1500 e 4300; e quanto al terzo lotto, a favore del sig. Casalegno Cesare per L. 3210.

Il prezzo su cui aprivasi l'incanto è di lire 1000 per ciascuno dei tre primi lotti, e di lire 1500 per il quarto lotto.

In dipendenza di questo deliberamento si notifica che il termine utile per far l'aumento del sesto scade nel 13 gennaio 1864, e per tal fine si indicano gli stabili suddetti come segue:

Lotto 1. Casa sulla piazza principale di Belnasco, con giardino, corte e portico, diare 5, 75.

Lotto 2. Casa con giardino e prato, nello stesso territorio di Belnasco, regione Borgaretto, di are 18 06.

Lotto 3. Prato, regione Molino, stesso territorio, di are 130, 92.

Lotto 4. Campo con piante di gelsi, nel territorio di Orbassano, e nella regione Dodola, di are 153, 87.

Torino, 30 dicembre 1863.

Percinelli sost. segr.

SOCIETA' PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI IN TORINO

Si fa noto ai soci dimoranti in Torino, essere incominciata la distribuzione a loro domicilio degli Album, e contemporanea riscossione delle quote per il 1864, le quali, a tenore dello statuto sociale, devono essere pagate entro il corrente mese.

Non potendo però i detti Album, a motivo del grande numero dei soci, venir recapitati in pochi giorni, s'invitano coloro che ne avessero maggior premura di farli ritirare dalla segreteria della società, che sta aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 11 e dal tocco alle 4; in via Accademia Albertina, n. 6, nel mezzogiorno.

La spedizione ai soci promotori nelle provincie si farà non appena sarà stampato il nuovo elenco dei soci e il processo verbale dell'adunanza generale tenutasi il 1.º corrente.

Il Dirett. Segr. LUIGI ROCCA.

COMPAGNIA d'Assicurazione

A PREMIO FISSO
CONTRO I DANNI DEGLI INCENDI E DELLO SCOPIO DEL GAZ
Autorizzata da S. M.

I signori Azionisti sono avvertiti, che a partire dal giorno 7 corrente mese, mediante presentazione del loro certificato di azione, saranno loro pagata L. 15 per ogni azione, ammontare degli interessi 1863.

NB. I pagamenti saranno fatti dalla Cassa della Compagnia, dalle ore 1 alle 4 pom., via S. Filippo, Palazzo del Principe della Giustizia, num. 13.

Torino, il 4 gennaio 1864.

L'Agente centrale E. CHARENCE.

STRENA DEL COMMERCIO

Pagli industriali e commercianti presso L. 2 50 franco in provincia.

Dirigersi alla direzione del giornale il Commercio, Torino, via Lagrange, numero 17, p. 1.

AVVISO

Sasso Maria di Ormea fa di pubblica conoscenza che la procura generale, rogata Marro, per essa passata a suo marito Andrea Botte, è nulla, e che nessun atto, cui in forza di tale procura suo marito addivesse, sarà da essa riconosciuto.

103

AVVISO. Pietra Palmieri del fu Giuseppe, nità e domiciliata in Ca'atafimi (Trapani), ha sporto domanda al sig. ministro guardasigilli perchè venga autorizzata a cambiare il proprio cognome Palmieri in quello di Mazzara, e con ministeriale del 15 ottobre p. p. venne autorizzata alla presente pubblicazione per ogni effetto di legge.

70

AFFITTAMENTO

Per anni quattro del lotto primo dell'opificio di Pianezza presso la città d'Ivrea, proprio della Compagnia generale dei canali d'Irrigazione Italiani, canale Cavour, in aumento dell'annuo fitto di L. 1520.

L'incanto e deliberamento avrà luogo nel giorno 18 del prossimo gennaio alle ore 9 precise antimeridiane in Ivrea, e nella sala delle pubbliche udienze della giudicatura di detta città.

I capitoli d'onere ed altre condizioni sono visibili in tutti i giorni presso il segretario della detta giudicatura, ed alle ore d'ufficio.

Ivrea, 31 dicembre 1863.

Bona segr.

CITAZIONE

Ad istanza di Anselmi Domenico di Torino, ammesso al gratuito patrocinio, Anselmi Elisabetta e Domenico coniugi Serafino, di domicilio, residenza e dimora ignoti, vennero citati con atto 2 stante gennaio, a comparire fra giorni 12, nanti il tribunale del circondario di Torino, in via sommaria, nel giudizio di divisione dell'eredità di Perrino Teresa e Carlo coniugi Anselmi.

Torino, 3 gennaio 1864.

Orsi sost. proc. del poveri.

AMMISSIONE INTERROGATORII

Con sentenza del tribunale del circondario di Torino, resa il 18 decorso dicembre nella causa di Vernero Giuseppe ed altri di Villarbasce, ammessi al gratuito patrocinio, contro, fra altri, di Vernero Giovanni di Giovanni, di domicilio, residenza e dimora ignoti, si ammise interrogatorio tendente a dimostrare che uno stalle posseduto da Vernero Giacomo, è caduto nell'eredità di Vernero Luigi.

Torino, 1 gennaio 1864.

Orsi sost. proc. del poveri.

CITAZIONE

Istante Boratto Giovanni fu Lorenzo residente a Torino, vennero oggi citati il Boratto Gaspare, Giovanni e Giuseppe fratelli fu Vincenzo già domiciliati in Piverone, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti la regia giudicatura di Azeaglio (circondario d'Ivrea) all'udienza del 13 gennaio 1864, per ottenere condanna al pagamento di L. 112 cogli interessi e spese, nella forma prescritta dall'art. 61 del codice di procedura civile.

Azeaglio, 24 dicembre 1863.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.